

HT S.r.l.

Via della Moscova n. 13
20121 - Milano

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione

Milano, 4 aprile 2013

Oggetto: Report relativo alle limitazioni di carattere legale riguardanti (i) la commercializzazione del prodotto Remote Control System (di seguito "RemCoSy") in Paesi stranieri nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni alle esportazioni da parte dello Stato Italiano ovvero di organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché (ii) la commercializzazione dello stesso nei Paesi di cui all'Allegato II, i.e. Arabia Saudita, Azerbaigian, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Ecuador, Etiopia, Giordania, Honduras, Indonesia, Kazakistan, Macao, Malesia, Marocco, Messico, Nigeria, Pakistan, Panama, Russia, Singapore, Sudan, Sultanato dell'Oman, Thailandia, Uzbekistan, Venezuela e Vietnam (di seguito i "Paesi Allegati").

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'incarico conferitoci da HT S.r.l. (di seguito "HT") avente ad oggetto, tra l'altro, la redazione di un *Report*, da aggiornare semestralmente riguardante le limitazioni di carattere legale (di seguito le "**Limitazioni**") relative alla commercializzazione del proprio prodotto RemCoSy (i) in Paesi stranieri nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni all'esportazioni da parte dello Stato Italiano ovvero organismi internazionali di cui l'Italia è parte, i.e. Unione Europea, Organizzazione delle Nazioni Unite, NATO, OSCE (di seguito gli "**Organismi Internazionali**") (si veda Allegato I), nonché (ii) la commercializzazione dello stesso nei Paesi Allegati (si veda Allegato II). Il presente *Report* intende dar seguito al *Report* del 4 ottobre 2012, nonché ai *Report* emessi sino alla data odierna in relazione a specifiche richieste su singoli Paesi

formulate da parte Vostra, vale a dire, il Report del 14 febbraio 2013 riguardante il Pakistan.

INTRODUZIONE.

1. L'incarico conferito consiste nell'analisi della normativa vigente in Italia relativa alle Limitazioni e nell'aggiornamento su base semestrale del *Report*, anche, ove del caso, integrandolo con l'analisi relativa ad ulteriori e diversi Paesi rispetto ai Paesi Allegati che venissero richiesti da HT.
2. In aggiunta, l'Allegato I contiene le informazioni riguardanti i Paesi stranieri diversi dai Paesi Allegati nei confronti dei quali sono in vigore le Limitazioni decise dallo Stato Italiano e/o dagli Organismi Internazionali, volte a limitare i rapporti commerciali con gli stessi, mentre l'Allegato II si riferisce alla situazione relativa ai Paesi Allegati.
3. Tale *Report* trova fondamento esclusivo nella legge italiana esistente alla data di redazione dello stesso. Esso, pertanto, non contiene alcuna valutazione circa normative e sistemi giuridici di altri Paesi, e non implica alcuna valutazione di merito relativa alla fattispecie oggetto di analisi.
4. Il *Report* non contiene alcuna considerazione in merito:
 - a) i) al diritto internazionale pubblico o ad altre norme emanate da o per mezzo di organizzazioni internazionali, che non siano le Limitazioni di cui in oggetto, e
 - ii) alla eventuale possibile interpretazione e applicazione da parte dell'autorità giudiziaria, o degli organismi pubblici competenti delle Limitazioni,
 - iii) all'applicazione di una normativa difforme rispetto alle Limitazioni considerate;
 - b) ad investigazioni o verifiche circa l'esattezza dei fatti (ovvero disposizioni e/o norme differenti da quelle oggetto del *Report*) o la ragionevolezza di quanto stabilito da pareri o informazioni contenuti in altri documenti (differenti da tale *Report*) posti a fondamento del *Report*.
5. Il *Report* non si riferisce a, e non contiene indicazioni circa gli eventuali ulteriori adempimenti e/o limitazioni relativi all'esportazione del prodotto RemCoSy diversi dalle Limitazioni. A questo riguardo, HT assumerà in proprio l'incarico e l'onere di eseguire le opportune previste verifiche e porre in essere gli adempimenti tecnici e formali eventualmente necessari per l'esportazione del prodotto RemCoSy.

6. I documenti aventi ad oggetto le Limitazioni sono in lingua italiana e inglese. In caso di versione in duplice lingua, è stato analizzato il documento in lingua italiana.

7. Il *Report* è stato redatto alla data odierna. Sarà cura di HT richiedere, a propria discrezione e ulteriormente alla revisione semestrale prevista, l'aggiornamento del *Report* ovvero eventuali modifiche e/o introduzioni di disposizioni legislative italiane o decisioni degli Organismi Internazionali che possano modificare il contenuto del presente *Report*, anche a seguito di eventuali variazioni e/o modifiche tecniche del prodotto RemCoSy ovvero del mutarsi dello scenario e del contesto politico internazionale.

ASSUNZIONI

Il *Report* si fonda sulle seguenti Assunzioni:

- a) correttezza delle informazioni forniteci dall'A.D. David Vincenzetti e dal C.F.O. Giancarlo Russo (di seguito il "**Management**"), con particolare riferimento al prodotto RemCoSy e/o alle sue caratteristiche tecnico-costruttive, al suo utilizzo, ai clienti (anche potenziali) di HT, ai Paesi in cui essi operano, e/o tutte le ulteriori informazioni ritenute rilevanti ai fini della redazione del *Report*; e
- b) esattezza dei fatti e ragionevolezza delle opinioni o delle rappresentazioni forniteci dal Management in relazione al prodotto RemCoSy, ai clienti (anche potenziali) di HT ed ai Paesi in cui questi ultimi operano; e
- c) autorizzazione di HT a svolgere la propria attività sulla base della normativa vigente in Italia; e
- d) specificità del *Report* alle sole Limitazioni, con l'esclusione dei regimi giuridici applicabili nei confronti di tipologie e/o classi particolari di beni.
- e) nessuna variazione delle informazioni e dei dati forniteci ai sensi dei precedenti punti da a) a d).

ANALISI

L'analisi è stata effettuata partendo dalle situazioni esistenti alla data di emissione dei precedenti *Report*, di cui il presente rappresenta un aggiornamento. In relazione a ciò si conferma il contenuto di quanto attestato in ciascun dei precedenti *Report* menzionati sopra, che devono intendersi qui integralmente richiamati.

Con riferimento ai Paesi di cui all'Allegato I, si segnala quanto segue:

- nei confronti della Repubblica Democratica del Congo, con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 2078(2012) del 28 novembre 2012, si rinnovano le misure

restrittive alla vendita, fornitura e trasferimento di armi sino al 1 febbraio 2014;

- nei confronti della Corea del Nord, con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 2087(2013) del 22 gennaio 2013 e con la Decisione 2013/88/PESC del Consiglio del 18 febbraio 2013 che modifica la Decisione 2010/800/PESC si istituisce il divieto di esportare tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie indicati dal Consiglio di Sicurezza con la risoluzione n. 2087(2013) che potrebbero contribuire ai programmi della Repubblica Popolare di Corea legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa; con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 2094(2013) si conferma l'embargo e le misure restrittive imposte dalle risoluzioni n. 1718(2006) e 2087(2013) e si estende il divieto di fornitura, vendita e trasferimento anche ai beni individuati all'Allegato 3 della risoluzione (i.e. "nuclear items, missile items, chemical weapons items");
- nei confronti dell'Eritrea, con la Decisione 2010/632/PESC del Consiglio del 15 ottobre 2012, che modifica la Decisione 2010/127/PESC del Consiglio, e con il Regolamento (UE) n. 942/2012 del Consiglio del 15 ottobre 2012, che modifica il Regolamento (UE) n. 667/2010 si conferma l'embargo di armi e materiale connesso con la sola eccezione di materiale militare non letale destinato a scopi umanitari o protettivi nonché di materiale ed equipaggiamento militare per le forze armate delle Nazioni Unite presenti nel Paese;
- nei confronti della Repubblica di Guinea, con la Decisione 2012/665/PESC del Consiglio del 26 ottobre 2012 che modifica la Decisione 2010/638/PESC, le misure restrittive in vigore vengono prorogate sino al 27 ottobre 2013; con il Regolamento (UE) n. 49/2013 del Consiglio del 22 gennaio 2013 che modifica il Regolamento (UE) n. 1284/2009 si introduce un'ulteriore eccezione all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all'uso civile nel settore minerario e delle infrastrutture;
- nei confronti dell'Iran, con il Regolamento UE n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012 che modifica il Regolamento UE n. 267/2012 si conferma l'embargo su beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009 ad eccezione dei beni e delle tecnologie individuati dalla parte A dell'allegato I del Regolamento;
- nei confronti della Liberia, con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 2079(2012) del 12 dicembre 2012 si confermano e si estendono per ulteriori 12 mesi le misure restrittive imposte dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 1521(2003);
- nei confronti della Libia, con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 2095(2013) del 14 marzo 2013 si prevede che la vendita, la fornitura e il trasferimento di materiale

militare non letale non sia più soggetto alla preventiva autorizzazione del Comitato ai sensi della risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 1970(2011);

- nei confronti della Siria, con la Decisione 2012/739/PESC del 29 novembre 2012 le misure restrittive nei confronti della Siria restano in vigore sino al 1 giugno 2013; con la decisione 2013/109/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2013 che modifica la Decisione 2012/739/PESC si conferma l'embargo di armi con la sola eccezione del materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione riconosce come rappresentante legittimo del popolo siriano;
- nei confronti della Somalia, con la Decisione 2012/633/PESC del 15 ottobre 2012 che modifica la Decisione 2010/231/PESC e con il Regolamento (UE) n. 941/2012 del Consiglio del 15 ottobre 2012 che modifica il Regolamento CE n. 147/2003 si prevede che il divieto di embargo non si applichi alla vendita e al trasferimento di armamenti e materiale militare e alla fornitura di consulenza tecnica diretta o indiretta, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione pertinenti all'attività militari destinati unicamente a sostenere o ad essere usati dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite in Somalia; con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 2093(2013) del 6 marzo 2013, si deroga all'embargo di armi imposto nei confronti della Somalia con riferimento alla vendita, trasferimento e fornitura di materiale militare ed equipaggiamento destinato unicamente a sostenere o ad essere usati dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite in Somalia;
- nei confronti del Zimbabwe, con la Decisione 2013/89/PESC del Consiglio del 18 febbraio 2013 che modifica la decisione 2011/101/PESC si prorogano le misure restrittive sino al 20 febbraio 2014.

Per un'analisi più dettagliata di tutte le Limitazioni ad oggi vigenti si rimanda integralmente all'Allegato I.

Con riferimento ai Paesi di cui all'Allegato II, si segnala come, alla data del presente Report sussistano Limitazioni nei confronti del Sudan, con la sola eccezione di materiali militari non letali o destinati a scopi umanitari, protettivi ovvero ad operazioni di sminamento, nonché restrizioni (su base non obbligatoria) alla fornitura di armi e materiale connessi nei confronti dell'Azerbaijan. Nei confronti del Pakistan, si segnala inoltre che gli Organismi Internazionali nella lotta al terrorismo e all'attività militare dei Talebani hanno emanato una serie di misure restrittive nei confronti di persone fisiche e giuridiche, gruppi o entità associate a vario titolo alla rete di Al Qaeda, elencati alla Lista Consolidata periodicamente aggiornata dal Comitato del

Consiglio di Sicurezza istituito a tal fine e che alcuni di tali soggetti risultano residenti in Pakistan.

In aggiunta, e senza che ciò possa comportare alcuna valutazione di carattere legale da parte nostra, si segnala che alcune organizzazioni non governative attive nella tutela dei diritti umani, i.e. Amnesty International e Human Rights Watch, denunciano la violazione e/o la mancata salvaguardia dei diritti umani in alcuni dei Paesi di cui all'Allegato II.

In particolare, oltre a quanto evidenziato nel Report del 31 marzo 2012, si segnala:

- a) quanto all'Arabia Saudita, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano continui episodi di arresti arbitrari, violenze e maltrattamenti nei confronti delle minoranze politiche e in prigione oltre a discriminazioni nei confronti delle donne e dei lavoratori stranieri;
- b) quanto all'Azerbaijan, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano il rapporto annuale 2012 di Amnesty International un progressivo deterioramento dei diritti umani nei confronti di attivisti e membri dell'opposizione politica, limitazioni alla libertà di espressione e di associazione oltre a violenze ed arresti arbitrari di giornalisti, attivisti politici e minoranze religiose;
- c) quanto alla Colombia, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano continui episodi di violenza ed abusi da parte delle forze militari e paramilitari soprattutto nei confronti delle associazioni sindacali, della stampa indipendente e delle minoranze etniche, nonché discriminazioni e violenze nei confronti delle donne;
- d) quanto alla Corea del Sud, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano restrizioni delle libertà di espressione della stampa e dei media, nonché violenze ed arresti arbitrari nei confronti degli emigrati;
- e) quanto all'Egitto, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano continui episodi di torture e maltrattamenti da parte della polizia e delle forze armate oltre a violenze ed uccisioni nei confronti degli oppositori al regime politico, giornalisti e minoranze religiose; persistono altresì le limitazioni alla libertà di espressione nei confronti dei media;
- f) quanto all'Equador, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano violazioni della libertà di espressione nei confronti della stampa indipendente e dei media, oltre ad episodi di violenze ed utilizzo arbitrario delle leggi contro il

- terrorismo nei confronti di attivisti a tutela dei diritti umani;
- g) quanto all'Etiopia, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano un progressivo deterioramento dei diritti umani evidenziando continui episodi di arresti e detenzioni arbitrarie e violazioni delle libertà di associazione, assemblea e di espressione nei confronti degli oppositori al regime, dei dissidenti politici e della stampa indipendente;
 - h) quanto alla Giordania, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano il persistere di abusi e maltrattamenti da parte delle forze di polizia nei confronti di protestanti pacifici e giornalisti oltre a limitazioni delle libertà di assemblea, associazione e di espressione nei confronti dei medesimi;
 - i) quanto all'Honduras, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano violazioni delle libertà civili tra cui quelle di stampa e di associazione della stampa indipendente e degli attivisti per la tutela dei diritti umani;
 - j) quanto all'Indonesia, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano continui episodi di torture e maltrattamenti oltre a limitazioni delle libertà di espressione e di associazione nei confronti di attivisti politici, migranti e delle minoranze religiose ;
 - k) quanto al Kazakistan, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano un progressivo deterioramento della tutela dei diritti umani evidenziando episodi di violenze, torture e detenzioni arbitrarie in carcere nei confronti di attivisti politici e per la tutela dei diritti umani; si denunciano altre le limitazioni alle libertà di espressione e di associazione previste nei confronti della stampa e dei media e lo sfruttamento del lavoro minorile;
 - l) quanto alla Malesia, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano il persistere di violenze e torture da parte della polizia di stato, arresti e detenzioni arbitrarie in carcere, violazioni delle libertà di associazione e di espressione dei media e di protestanti politici, nonché episodi di discriminazione nei confronti di rifugiati;
 - m) quanto al Marocco, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano violenze, maltrattamenti e torture da parte delle forze armate nonché episodi di discriminazione nei confronti delle donne; si evidenzia altresì il persistere di episodi di violazione delle libertà di associazione e di espressione verso la stampa indipendente, attivisti politici e per la tutela dei diritti umani

- n) quanto al Messico, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano il progressivo deterioramento dei diritti umani dovuto al persistere di episodi di torture, maltrattamenti ed uccisioni da parte delle forze armate, limitazioni della libertà di espressione specialmente nei confronti della stampa interessata al traffico di droga e agli abusi commessi dalla polizia; si denunciano inoltre limitazioni alla libertà di stampa e di espressione nei confronti di giornalisti e degli attivisti per la tutela dei diritti umani oltre a violenze e discriminazioni nei confronti delle donne;
- o) quanto alla Nigeria, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano violenze da parte delle forze armate e di polizia nei confronti della popolazione, soprattutto nelle zone di Plateau e Kaduna; si evidenziano altresì limitazioni alla libertà di espressione della stampa e dei media;
- p) quanto al Pakistan, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano il continuo deterioramento dei diritti umani, in considerazione del persistere di episodi di violenze e torture verso la popolazione anche civile a seguito di attacchi di terrorismo e contro-terrorismo; si evidenziano altresì limitazioni alla libertà di espressione e di associazione nei confronti della stampa e dei media oltre a discriminazioni verso le donne e le minoranze religiose;
- q) quanto a Singapore, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano la previsione di regolamentazioni che limitano la libertà di espressione, assemblea e associazione;
- r) quanto al Sudan, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano il deterioramento dei diritti umani a seguito del persistere di violenze e maltrattamenti nei confronti degli attivisti per l'indipendenza del Sudan Meridionale e della popolazione nelle zone del Darfur, e del Blue Nile oltre a arresti arbitrari e limitazioni della libertà di associazione ed espressione soprattutto nei confronti dei membri del Sudan People's Liberation Movement/North;
- s) quanto al Sultanato dell'Oman, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano episodi di violazione delle libertà di espressione nei confronti della stampa indipendente locale e della libertà di associazione, oltre ad episodi di discriminazione nei confronti delle donne;
- t) quanto alla Russia, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano violenze ed abusi nei confronti della popolazione della zona a nord del Caucaso, oltre a limitazioni della libertà di espressione e associazione nei confronti di attivisti politici;

- u) quanto alla Thailandia, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano la persistenza di conflitti armati nei territori meridionali del Paese, episodi di violazione della libertà di espressione dei media accusati di minacciare la sicurezza nazionale, nonché episodi di abusi, maltrattamenti e violenze nei confronti degli attivisti politici, dei rifugiati e dei migranti;
- v) quanto all'Uzbekistan, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano il persistere di numerosi episodi di limitazioni alla libertà di espressione nei confronti di attivisti per la tutela dei diritti umani e della stampa, oltre a discriminazioni verso le minoranze religiose;
- w) quanto al Venezuela, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano abusi e violenze da parte delle forze armate, detenzioni arbitrarie e maltrattamenti in carcere, oltre a limitazione alle libertà di espressione e di associazione nei confronti dei media;
- x) quanto al Vietnam, il rapporto annuale 2013 di Human Rights Watch e Amnesty International denunciano il persistere di stringenti restrizioni da parte delle autorità governative della libertà di espressione specialmente nei confronti dei media locali, si evidenziano inoltre continui abusi e maltrattamenti verso detenuti politici da parte della polizia, nonché discriminazioni nei confronti delle minoranze etniche e religiose.

OSSERVAZIONI

Il *Report* costituisce una rappresentazione delle Limitazioni esistenti alla data dello stesso. Esso costituisce un mero strumento a favore di HT, dell'A.D. e del suo Consiglio di Amministrazione per valutare i rischi connessi all'esportazione di RemCoSy in Paesi stranieri.

A tal riguardo, si segnala che lo Stato Italiano e gli Organismi Internazionali possono disporre nuove misure di embargo e/o sanzioni e/o limitazioni all'esportazione nei confronti di Paesi stranieri, differenti dalle Limitazioni, ovvero disporre modifiche alle Limitazioni esistenti. Al di là dell'aggiornamento su base semestrale, sarà cura di HT richiedere una periodica integrazione del presente *Report* ovvero dei Paesi Allegati.

*** * ***

Il presente *Report*, rilasciato esclusivamente a beneficio di HT, viene redatto e consegnato in unica copia originale al Consiglio di

Amministrazione di HT. Resta inteso che esso non potrà essere divulgato o trasmesso o comunicato ad altri soggetti al di fuori di HT, del Management, del Consiglio di Amministrazione e dei soci di HT senza il nostro preventivo consenso scritto, da valutarsi caso per caso.

Eventuali soggetti terzi che dovessero entrare in possesso di una copia del presente *Report* non saranno autorizzati ad utilizzare lo stesso.

Il presente *Report* non potrà essere citato, e/o menzionato in alcun documento, ovvero consegnato e/o depositato presso qualsiasi ente pubblico o privato, agenzia governativa o altra autorità, senza il nostro preventivo consenso scritto.


Qualsiasi questione relativa alla interpretazione e/o esecuzione e/o implementazione riguardante il contenuto del presente *Report* sarà regolata dalla legge italiana e, in caso di insorgenza di una controversia, sarà decisa da un giudice italiano, restando inteso che l'eventuale richiesta di accertamento di responsabilità in capo al nostro Studio sarà limitata all'importo pattuito per la retribuzione del presente incarico oggetto di separato accordo con HT e qui integralmente richiamato.

*** * ***

RingraziandoVi per la fiducia accordataci, restiamo a disposizione per quant'altro dovesse occorrere.

I migliori saluti

Studio Legale Bird & Bird



Allegato I

Informazioni riguardanti i Paesi stranieri diversi da quelli di cui all'Allegato II nei confronti dei quali sono in vigore le Limitazioni, così come definite nel Report.

ARMENIA	Risoluzione ONU n. 853/1993	Restrizioni su base non obbligatoria di forniture di armi e munizioni.	
BIRMANIA/MYANMAR	Posizione comune 2006/318/PESC	Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna.	
	Posizione comune 2009/351/PESC	In linea con Posizione Comune 2006/318/PESC.	
	Decisione 2010/232/PESC	Proroga delle sanzioni previste dalla Posizione comune 2009/351/PESC fino al 30 aprile 2011.	
	Regolamento (UE) n. 408/2010	In linea con Decisione 2010/232/PESC.	
	Decisione 2011/239/PESC	Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2012.	
	Decisione 2012/98/PESC	Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso e della proroga di tali misure restrittive sino al 30 aprile 2012.	
	Decisione 2012/225/PESC	Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2013.	
CINA	Dichiarazione del Consiglio Europeo di Madrid del 27.6.1989	Embargo sul commercio dei materiali di armamento.	
COSTA D'AVORIO	Risoluzione ONU S/Res/1572 (2004)	Embargo sulle forniture di armamenti.	
	Posizione comune 2004/852/PESC	Embargo sulle armi e connessi materiali, divieto di esportare attrezzature utilizzabili per repressione interna.	
	Regolamento (CE) n. 174/2005	Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna.	
	Risoluzione ONU S/Res/ 1893 (2009)	Conferma dell'embargo sugli armamenti stabilito risoluzione ONU S/Res/1572/2004.	
	Risoluzione ONU S/Res/1946 (2010)	Proroga fino al 30 Aprile dell'embargo sulla fornitura di armamenti previsto con la risoluzione ONU 1572 (2004).	
	Decisione 2010/656/PESC	Proroga delle misure restrittive in linea con la risoluzione ONU 1946/2010.	
	Regolamento (UE) n. 1032/2010	Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna e deroga per materiale non letale e ad uso umanitario e di protezione.	
	Decisione 2011/71/PESC	Proroga delle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC.	
	Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011)	Proroga delle misure restrittive sino al 30 Aprile 2012 e previsione di due ulteriori deroghe al divieto di embargo	

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Decisione 2011/412/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 668/2011</p> <p>Regolamento (UE) n. 617/2012</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2045 (2012)</p> <p>Decisione 2012/371/PESC</p>	<p>Modifica alle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC, in linea con la Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011).</p> <p>Modifica al Regolamento CE n. 174/2005.</p> <p>Modifica al Regolamento CE n. 174/2005: embargo di materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2013.</p> <p>Proroga delle misure restrittive in linea con quanto previsto nella Risoluzione ONU n. 2045/2012.</p> <p>Embargo su forniture di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative.</p>
REPUBBLICA	Risoluzione ONU S/Res/1807 (2008)	Embargo su forniture di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative.
DEMOCRATICA	Regolamento (CE) n. 889/2005	Divieto di fornitura, trasferimento ed esportazione di armamenti e materiale connesso.
DEL CONGO	Posizione comune 2008/369/PESC	Divieto di fornitura, fabbricazione ed uso di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative.
	Regolamento (CE) n. 666/2008	Conferma ed estensione validità del Regolamento (CE) n. 889/2005.
	Risoluzione ONU 1896/2009	Rinnovo delle misure restrittive previste con la Risoluzione ONU 1896/2009.
	Posizione comune 2009/66/PESC	Conferma ed estensione validità della Posizione Comune 2008/369/PESC.
	Risoluzione ONU S/RES/1952 (2010)	Rinnovo delle misure restrittive all'esportazione di armi previste dalla risoluzione ONU S/RES/1807 (2008) sino al 30 novembre 2011.
	Decisione 2010/788/PESC	Embargo di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo a persone o entità non governative che operano nel territorio della Repubblica Democratica del Congo.
	Risoluzione ONU s/Res/2021(2011)	Rinnovo delle misure restrittive sino al 30 novembre 2012.
	Risoluzione ONU s/Res/2078(2012)	Rinnovo delle misure restrittive sino al 1 febbraio 2014.
COREA DEL NORD	Risoluzione ONU n. 1718/2006	Embargo sulle forniture di armamenti e materiali connessi. Embargo su materiali e beni connessi con il settore nucleare.
	Posizione comune 2006/795/PESC	In linea con Risoluzione ONU.
	Posizione comune 2009/573/PESC	Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC.
	Decisione 2009/1002/PESC	Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC.
	Regolamento (UE) n. 1283/2009	Embargo sulle forniture di prodotti considerati a duplice uso e connessi. Embargo sul materiale connesso con il settore nucleare.

Paese	Provvedimento	Divieto
	<p>Regolamento (UE) n. 567/2010</p> <p>Decisione 2010/800/PESC</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2087(2013)</p> <p>Decisione 2013/88/PESC</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2094(2013)</p>	<p>In linea con la Posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Conferma embargo di armi e materiale connesso, compresi materiali e beni connessi con il settore nucleare e prodotti considerati a duplice uso.</p> <p>Embargo su prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.</p> <p>Embargo su prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa conformemente a quanto previsto nella Risoluzione ONU n. 2087(2013).</p> <p>Conferma l'embargo imposto dalle risoluzioni 1718(2006) e 2087(2013) e lo estende ai beni indicati sub allegato 3 alla risoluzione. (i.e. "nuclear items, missile items, chemical weapons items").</p>
ERITREA	<p>Risoluzione ONU n. 1907/2009</p> <p>Decisione 2010/127/PESC</p> <p>Decisione 2010/414/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 667/2010</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2060(2012)</p> <p>Regolamento (UE) n. 942/2012</p> <p>Decisione 2012/632/PESC</p>	<p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Divieto di forniture o vendite di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo.</p> <p>Addendum alla Decisione 2010/127/PESC</p> <p>Conferma la Decisione 2010/127/PESC</p> <p>Conferma l'embargo imposto con la risoluzione n. 1907/2009, ad eccezione delle armi e materiale connesso non letale destinato a scopi umanitari o protettivi ovvero materiale ed equipaggiamento militare per le forze UN presenti nel Paese.</p> <p>Modifica il Regolamento (UE) n. 667/2012 in linea con la Risoluzione ONU n. 2060(2013).</p> <p>Modifica la Decisione 2010/127/PESC 2012 in linea con la Risoluzione ONU n. 2060(2013).</p>
REPUBBLICA DI GUINEA	<p>Regolamento (UE) n.1284/2009</p> <p>Posizione Comune 2009/788/PESC</p> <p>Decisione 2009/1003/PESC</p>	<p>Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna.</p> <p>Embargo di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo ad eccezione di materiale non letale per uso protettivo o umanitario.</p> <p>Conferma ed estensione delle misure restrittive concernenti armi e connessi materiali, nonché attrezzature utilizzabili per repressione interna di cui alla posizione comune 2009/788/PESC.</p>

Paesi	Provvedimento	Divieto
	<p>Decisione 2010/638/PESC e successive modifiche¹</p> <p>Decisione 2011/706/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1295(2011)</p> <p>Decisione 2012/665/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 49/2013</p>	<p>Proroga dell'embargo sulle armi e materiale connesso sino al 27 ottobre 2011.</p> <p>Modifica e deroga alle misure restrittive imposte con la Decisione 2010/638/PESC riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di armi per scopi umanitari o protettivi ovvero di armi militari non letali; la decisione rimane in vigore sino al 27 ottobre 2012.</p> <p>Conferma le misure previste con la Decisione 2011/706/PESC</p> <p>Modifica e deroga alle misure restrittive imposte con la Decisione 2010/638/PESC riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di armi per scopi umanitari o protettivi ovvero di armi militari non letali; la decisione rimane in vigore sino al 27 ottobre 2013.</p> <p>Modifica delle misure restrittive previste dal Regolamento (UE) n. 1284/2009 riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all'uso civile nel settore minerario e delle infrastrutture.</p>
IRAN	<p>Risoluzione ONU n. 1737/2006</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1747 (2007)</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1803 (2008)</p> <p>Posizione comune 2007/140/PESC</p> <p>Posizione comune 2007/246/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 423/2007 e successive modifiche²</p> <p>Posizione comune 2008/652/PESC</p> <p>Decisione 2010/413/PESC e successive modifiche³</p>	<p>Embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare.</p> <p>Embargo di forniture di tutti i principali sistemi d'arma (come precisati in registro ONU).</p> <p>Divieto di fornitura, vendita e trasferimento di tutti i materiali e tecnologie nucleari.</p> <p>Recepisce ed estende le misure adottate dall'ONU con Risoluzione 1737.</p> <p>Introdotte le ulteriori restrizioni previste da Risoluzione S/RES/1747, tra cui embargo su forniture di armi.</p> <p>Embargo su tutte le forniture di materiali connesso con il settore nucleare.</p> <p>Sulla scia della Risoluzione ONU S/RES/1803 estende il divieto di fornitura ad un'ulteriore categoria di materiali.</p> <p>Abroga posizione comune 2007/140/PESC e introduce ulteriori restrizioni all'embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare.</p>

¹ Ultima modifica: Decisione 2012/665/PESC del Consiglio del 26 ottobre 2012, che modifica la Decisione 2010/638/ che proroga le misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea sino al 27 ottobre 2013.

² Ultima modifica: Regolamento (UE) n. 532/2010 della Commissione del 18 giugno 2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

³ Ultima modifica: Decisione 2012/829/PESC del Consiglio del 21 dicembre 2012 che modifica la Decisione 2010/413/PESC relativamente alle misure di congelamento dei fondi nei confronti di determinate persone e dei requisiti di vigilanza delle istituzioni finanziarie UE nei confronti delle banche domiciliate in Iran.

Paese	Prevedimento	Divieti
	<p>Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2010</p> <p>Regolamento (UE) n. 961/2010 e successive modifiche⁴</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011</p> <p>Regolamento UE n. 267/2012 e successive modifiche⁵</p> <p>Regolamento UE n. 1263/2012</p>	<p>Attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007.</p> <p>Abroga Regolamento (CE) n. 423/2007 e introduce ulteriori restrizioni all'embargo sulla fornitura di attrezzature per la repressione interna, beni a duplice uso o connessi con l'attività nucleare e/o missilistica.</p> <p>Attua il Regolamento (UE) n. 961/2010.</p> <p>Abroga il regolamento UE n. 961/2012 ed impone misure restrittive all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009.</p> <p>Conferma l'embargo su beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009 ad eccezione dei beni e delle tecnologie indicate all'Allegato I parte A del Regolamento.</p>
LIBERIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1731 (2006)</p> <p>Risoluzione ONU n. 1903/2009</p> <p>Posizione comune 2008/109/PESC</p> <p>Decisione 2010/129/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 493/2010</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1961 (2010)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2025 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2079(2012)</p>	<p>Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali.</p> <p>Deroga alle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003) per armi o materiale connesso per scopi umanitari o protettivi</p> <p>Conferma dell'embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e materiale connesso.</p> <p>Conferma dell'embargo stabilito da Risoluzione S/Res/1521(2003).</p> <p>Conferma delle misure restrittive stabilite nella Posizione comune 2008/109/PESC.</p> <p>In linea con risoluzione ONU n.1903(2009).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p> <p>Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).</p>

⁴ Ultima modifica: Regolamento UE n. 56/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012 che modifica il Regolamento UE n. 961/2012 che integra e modifica l'elenco delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono previste misure specifiche.

⁵ Ultima modifica: Regolamento UE n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012 che modifica il Regolamento UE n. 267/2012 che conferma l'embargo su beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009 ad eccezione dei beni e delle tecnologie individuate all'Allegato I parte A del Regolamento.

Paesi	Provvedimento	Diritti
LIBIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/1970 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1973 (2011)</p> <p>Decisione 2011/137/PESC</p> <p>Decisione di Esecuzione 2011/156/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 204/2011</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2040 (2012)</p> <p>Decisione 2011/625/PESC</p> <p>Regolamento UE n. 965/2011</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2095(2013)</p>	<p>Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.</p> <p>Dispone ulteriori misure per dare esecuzione alle disposizioni sull'embargo di armi e materiale connesso</p> <p>Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.</p> <p>Attua la Decisione 2011/137/PESC</p> <p>Embargo generalizzato su armi e materiale connesso in linea con la decisione 2011/137/PESC.</p> <p>Conferma dell'embargo di armi imposto con la Risoluzione ONU S/Res/1970(2011).</p> <p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale militare destinato alla sicurezza e al disarmo delle autorità libiche, nonché di armi leggere e di piccolo calibro ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite.</p> <p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale e alle attrezzature a fini militari e di sicurezza o per assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo del Paese.</p> <p>Deroga all'embargo di armi e materiale connesso: la vendita, fornitura e trasferimento di materiale non letale destinato ad usi umanitari o protettivi non richiede la preventiva autorizzazione del Comitato ai sensi della Risoluzione n. 1970 (2011).</p>
SIERRA LEONE	<p>Risoluzione ONU S/Res/1171 (1998)</p> <p>Posizione comune 1998/409/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1940 (2010)</p> <p>Decisione 2010/677/PESC</p>	<p>Embargo su forniture di armi e restrizioni su movimentazione di soggetti di forze non governative.</p> <p>Embargo su forniture di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la risoluzione ONU S/Res/1171 (1998) e pone termine con effetto immediato alle misure restrittive alla fornitura di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la posizione comune 1998/409/PESC e pone termine con effetto immediato all'embargo sull'exportazioni di armi e materiale connesso.</p>
SIRIA	<p>Regolamento (UE) n. 36/2012</p> <p>Decisione 2012/739/PESC</p> <p>Decisione 2013/109/PESC</p>	<p>Embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Conferma l'embargo di armi con la sola eccezione del materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione riconosce come rappresentante legittimo del popolo siriano.</p>

Paese	Provvedimento	Data(e)
SOMALIA	<p>Risoluzione ONU S/Res/733 (1992)</p> <p>Regolamento (CE) n. 147/2003</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1356 (2001)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1844 (2008)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1916 (2010)</p> <p>Posizione comune 2002/960/PESC</p> <p>Posizione comune 2009/138/PESC</p> <p>Decisione 2010/126/PESC</p> <p>Decisione 2010/231/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1972 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2002 (2011)</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2060 (2012)</p> <p>Decisione 2012/633/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 941/2012</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2093(2013)</p>	<p>Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti.</p> <p>Embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Conferma l'embargo generalizzato imposto dalla precedenti risoluzioni ONU.</p> <p>Rinnova le eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la Posizione comune 2002/960/PESC e costituisce un embargo totalitario sugli armamenti e materiale connesso.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2009/138/PESC.</p> <p>Abroga la Posizione comune 2009/138/PESC e costituisce un embargo sugli armamenti e materiale connesso fatta eccezione per quelli diretti all'AMISOM e gli armamenti e materiali connessi non letali destinati ad uso umanitario.</p> <p>Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso secondo le precedenti risoluzioni ONU S/Res 1844 (2008) e 1916(2010).</p> <p>Prevede l'applicazione delle misure imposte dalla Risoluzione S/Res/1844 (2008) a persone fisiche e giuridiche che violino l'embargo di armi e materiale connesso, compiano atti che minaccino la pace, la stabilità ovvero la sicurezza, impediscano l'assistenza umanitaria e/o violino le leggi internazionali applicabili.</p> <p>Riconferma l'embargo imposto con la Risoluzione ONU n. 1844/2008 con la sola eccezione del fornitura, vendita e trasferimento di armi a materiale connesso diretto all'AMISOM nonché materiale ed equipaggiamento non letale destinato ad uso umanitario e/o protettivo.</p> <p>Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretta unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia.</p> <p>Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretta unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia.</p> <p>Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretta unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia.</p>

Paesi	Provvedimento	Divieto
ZIMBABWE	Posizione comune 2004/161/PESC	Divieto di vendita allo Stato di armamenti ed attrezzature per repressione interna.
	Posizione comune 2008/135/PESC	Conferma ed estensione validità Posizione 2005/792/CFSP.
	Posizione comune 2009/68/PESC	Proroga misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.
	Posizione comune 2010/121/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2011.
	Decisione 2011/101/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2012
	Regolamento CE n.314/2004 ⁶	Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti e materiale connesso.
	Decisione 2012/97/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2013
	Decisione 2013/89/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2014.

³ Ultima modifica: Regolamento (UE) n. 174/2011 della Commissione del 23 febbraio 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 341/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.

Allegato II

Informazioni riguardanti i Paesi stranieri verso i quali HT ha richiesto di conoscere l'esistenza di Limitazioni, così come definite nel Report.

Paesi	Provvedimento	Divieti
ARABIA SAUDITA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
AZERBAIGIAN	Risoluzione UN n. 853/1993, Risoluzione UN n. 874/1993, Risoluzione UN n. 884/1993 Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 aprile 2012	Impongono restrizioni su base non obbligatoria alla vendita e fornitura di armi e materiale connesso Reca le raccomandazioni del Parlamento Europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio Europeo per l'azioni tra intraprendere relativamente ai negoziati per raggiungere un accordo di associazione tra UE e Azerbaigian: tra le raccomandazioni vi è l'invito ad interrompere le forniture di armi e munizioni, nel rispetto della richiesta dell'OCSE del 1992, sino alla firma di un accordo globale tra Armenia ed Azerbaigian.
COLOMBIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
COREA DEL SUD	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
EGITTO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
ETIOPIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
INDONESIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MALESIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MAROCCO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
MESSICO	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
PANAMA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
SINGAPORE	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
SUDAN	Risoluzione ONU S/Res/1556 (2004) Risoluzione ONU S/Res/1591 (2005) Posizione comune 2005/411/PESC Regolamento CE n. 131/2004 e successive modifiche Decisione 2011/423/PESC Regolamento UE n. 1215/2011	Embargo parziale su fornitura di armi a forze non governative. Estensione dell'embargo (incluso il Governo del Sudan). Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso. Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso. Embargo sulle forniture di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo ed abroga la Posizione comune 2005/411/PESC. Divieto di concessione, vendita, fornitura, fabbricazione ed uso di armamenti e materiale connesso

Paesi	Provvedimento	Divieti
SULTANATO DELL'OMAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
THAILANDIA	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
UZBEKISTAN	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	
VIETNAM	Non risultano misure di embargo, sanzioni e/o limitazioni all'esportazione.	